

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO SEZIONE 06
Riunita con l'intervento dei Signori:

○ DE SIMONE	Dott. Michele	Presidente
○ ANZUONI	Avv. Matteo	Relatore
○ STRACCIA	Dott. Antonio	Giudice

ha emesso la seguente:

SENTENZA

N°53/06/08 DEL 28/04/2008 DEPOSITATA IL 14/07/2008
- sul ricorso n. 2347/07 depositato il 21/12/2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE003TA00355 IRPEG + IRAP 2003
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO proposto dal ricorrente:

COLELLA SRL
VIA FONTANA ANGELICA 83031 ARIANO IRPINO AV difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 83031 ARIANO IRPINO AV –

sul ricorso n. 2348/07
depositato il 21/12/2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE003TA00356 IVA + IRAP 2004
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

(segue)

proposto dal ricorrente:

COLELLA SRL
FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV
difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE003TA00356 ASSENTE 2004 IRES
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO
proposto dal ricorrente:

COLELLA SRL
FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV
difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV
- sul ricorso n. 2349/07
depositato il 21/12/2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE003TA00357 IVA + IRAP 2005
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO proposto dal ricorrente:

COLELLA SRL

FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE003TA00357 ASSENTE 2005 IRES

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

COLELLA SRL

FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

LA SOCIETÀ COLELLA S.R.L., con sede in Ariano Irpino, esercente la vendita all'ingrosso di sementi ed alimenti per bestiame, con unico atto ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino, impugnando gli avvisi con cui detto Ufficio aveva proceduto ad accertamenti di ricavi, ritenuti non dichiarati, per gli anni 2003, 2004 e 2005, recuperando a tassazione spese ritenute non inerenti all'attività o, comunque eccessive, e le aveva contestato di avere omesso la contabilizzazione, la registrazione e la dichiarazione di corrispettivi.

Deduceva l'illegittimità degli accertamenti, chiedendo che fossero dichiarati nulli o annullati.

Si opponeva l'Ufficio.

Con ordinanza n. 59/06/08 depositata l'11.2.2008, questa Commissione, su richiesta della ricorrente, ritenuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge, sospendeva l'esecutività degli atti impugnati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente va rilevato che gli accertamenti impugnati scaturirono da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che, per quanto se ne richiamino dei passi, tuttavia non è stato allegato agli atti di avviso.

Tale omissione, considerata la tassatività della prescrizione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente) comporta la nullità degli atti gravati di ricorso, secondo quanto si desume dalle pronunzie della Suprema Corte del 29.9.2005 n. 19066 e dell'11 giugno 2003 n. 9357.

Tali sentenze, nel sottolineare che la citata norma dell'art. 7 non ha efficacia retroattiva, hanno tuttavia affermato che sussiste l'obbligo della allegazione degli atti richiamati a tutti i provvedimenti emanati successivamente all'entrata in vigore dello Statuto del Contribuente.

Tanto rilevato, risulterebbe già superfluo l'esame delle censure della contribuente che, peraltro, appaiono fondate.

Preliminarmente, per quanto riguarda l'accertamento relativo all'anno 2003, lo stesso, come evidenziato dalla ricorrente, risulta eseguito in violazione di quanto stabilito dalla circolare n. 250400 del 17 agosto 2000 del Ministero delle Finanze -Comando Generale della Guardia di Finanza, in quanto la verifica generale avrebbe dovuto avere ad oggetto gli anni 2004, 2005 e 2006 e non l'anno 2003, come dichiarato dagli stessi verbalizzanti.

Pur volendo prescindere da tanto, si rilevano illegittime la contestazione della non inerenza all'attività dei costi per spese di pubblicità e di manutenzione e la loro ripresa a tassazione operata per tutti gli anni oggetto della verifica.

La contribuente ha documentalmente provato, con la produzione delle fatture, le spese di pubblicità e di sponsorizzazione, erogate nelle misure indicate, e in virtù di specifici contratti, in favore di associazioni sportive (US ACLI Savignano; Ass. Sportiva Cardito Onlus; Us Ariano Stazione; Pol. Montecalvo; FC Flumerese).

È irrilevante la considerazione dell'eccessività della spesa sostenuta in proposito, considerato che, tenuto conto del fatturato, essa supera di poco il 2%.

Sono parimenti documentate le spese per pulizia e manutenzione di macchinari ed automezzi e per gli acquisti di gomme per il parco autoveicoli. Con riguardo a queste ultime è inconsistente il rilievo della mancata indicazione in fattura dell'autocarro cui erano destinate, atteso che le gomme di quel tipo potevano

essere utilizzate per più autocarri, e l'averne sopportato il costo, come dimostrato dalle fatture prodotte, ne attesta l'impiego da parte della ricorrente e, quindi, l'inerenza della spesa e la legittimità della deduzione.

Ne consegue l'inesistenza delle contestate violazioni di mancata registrazione e di omessa dichiarazione di corrispettivi.

Le stesse considerazioni valgono in ordine alla disconosciuta inerenza di costi per indennità di vitto, alloggio e viaggio.

È notorio che una attività imprenditoriale comporta spese per contatti con clienti e visite agli stessi, propedeutici alla conclusione di affari, in proporzione alle dimensioni dell'impresa, e, nel caso, l'ipotesi trova conferma nella circostanza che la società ricorrente ha la disponibilità di un box presso la Borsa Merci di Bologna.

È del pari legittima la deduzione di oneri finanziari, costituiti dal pagamento di interessi passivi in relazione a mutui, di cui immotivatamente i verificatori e, poi, acriticamente, l'Ufficio hanno ritenuto la non inerenza, attesa la non sindacabilità delle scelte gestionali dell'impresa.

È errata, e comunque priva di riscontro, la presunta discordanza delle rimanenze al 31.12.2003 e riportate all'1.1.2004.

Infatti il valore di € 113.450,69, indicato nel libro giornale al 31.12.2003 è lo stesso riportato nel libro inventari al 31.12.2003 ed è lo stesso riportato nell'apertura conti nel libro giornale e nell'inventario al 31.12.2004.

Pertanto la presunta discordanza è rimasta senza riscontro, non essendo stata effettuata alcuna verifica né dai verificatori né dall'Ufficio.

Nessuna rilevanza ha avuto l'errore, meramente formale, contestato alla ricorrente con il rilievo n. 2) dell'avviso di rettifica relativo all'anno 2005.

A conferma di tanto resta il fatto, indiscutibile, che nel conto "Spese Indeducibili" sono stati esattamente riportati tutti quei costi che, secondo normativa, non sono deducibili dall'imponibile, con la conseguenza che tale errore non ha inciso nella determinazione del reddito imponibile.

Da ultimo va esaminata la contestazione di mancata fatturazione della vendita dell'autovettura BMW mini.

Trattasi di autovettura per la quale al momento dell'acquisto non era prevista la detraibilità dell'IVA, per cui la sua vendita non era assoggettabile ad IVA. Alle puntuali censure della ricorrente l'Ufficio, costituendosi con atto illegittimo, in quanto non sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia, che, ai sensi dell'art. 68 del Dlgs 27 luglio 1999 n. 300, ne ha la rappresentanza processuale, bensì da funzionari sforniti di specifica procura, ha replicato con controdeduzioni, da non prendersi in considerazione per l'indicato motivo, comunque genericamente ribadendo la correttezza del suo operato e la rilevanza sostanziale delle violazioni contestate alla ricorrente. Senza minimamente contestare i dettagliati motivi di ricorso e le circostanze, di fatto e di diritto, con essi adottati, che, anche per questo, devono ritenersi fondati e non bisognevole di ulteriore prova.

La natura e la complessità delle questioni dibattute inducono questa Commissione a pronunciare la compensazione delle spese.

DISPOSITIVO

Del pronunciamento emesso a fronte dei Ricorsi N°, 2347/07, 2348/07, 2349/07

proposti da: COLELLA SRL

contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO COLELLA SRL

contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO COLELLA SRL

contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.

Avellino 7/7/2008

Il Relatore

Avv. Matteo Anzuoni

Il Presidente

Dott. Gaetano De Simone